

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE n°

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

Risorse Italia Srl Unipersonale – di seguito denominato “soggetto promotore”,
con sede legale in Via Giolitti 15 a Torino, e sede operativa via Lazzaretto 19 a Milano,
codice fiscale : 08943430010 rappresentata dalla dott.ssa Ornella Panico nata a Sannicola (LE)
il 12/09/1960 in qualità di soggetto accreditato ai servizi al lavoro ai sensi dell’art. 13 della
legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (id operatore 928445/2015 - n. iscrizione all’albo
327)

E

_____ – di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in
_____ codice fiscale _____ rappresentato/a dal/la sig./sig.ra _____ nata a
_____ il _____

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i
“Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai
sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curricolari, non costituenti rapporti di lavoro,
bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e
dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “Soggetti promotori”;
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “Tirocini
extracurricolari” del paragrafo: “Oggetto, ambito di applicazione e definizioni”;
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo: “Soggetti ospitanti” e rispondenti ai requisiti
indicati ai paragrafi: “Soggetti ospitanti” e “Limiti all’attivazione dei tirocini”;
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere *presso la
sua sede di _____ il signor _____* in possesso degli
specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a “tirocinante” per
lo svolgimento di un
Tirocinio di inserimento-reinserimento al lavoro

volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di
cui al successivo art. 2.

2. Il tirocinio ha la durata di **6 mesi**, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalle Indicazioni regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che viene corrisposta un'indennità di _____€, al netto delle eventuali ritenute fiscali.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da *soggetto ospitante*
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da *soggetto promotore*
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. l'invio delle comunicazioni obbligatorie¹ è assolta dal *soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati)*,

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

¹ Cfr. DGR n. 825 del 25.10.13 - par.3.5 - "I tirocini di cui ai presenti Indirizzi, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, co. 2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006. Il soggetto ospitante potrà delegare il compito di effettuare tale comunicazione in sua vece, tra gli altri, al soggetto promotore.

- formazione generale: erogazione a carico di *soggetto ospitante*
 - formazione specifica: erogazione a carico di *soggetto ospitante*
- b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 a carico di *soggetto ospitante*
- c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 erogazione a carico di *soggetto ospitante*



ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicata nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante *in forma scritta* e avrà effetto immediato

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano, _____

Il soggetto promotore	<i>Risorse Italia Srl unipersonale</i> <i>Ornella Panico</i>	<i>[firma]</i>
Il soggetto ospitante	 	<i>[firma]</i>

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:]

